

ATTI DEL CONVEGNO

INDICE

- p. 3* Saluti di benvenuto
- p. 5* Presentazione della ricerca “Infortuni nei luoghi di lavoro ed etica nella conduzione d’impresa nel territorio. Dati andamentali”, Dott. Mario Basilico
- p. 13* I rischi d’impresa – trasferibili e non trasferibili, Avv. Rossella Infante
- p. 24* Le sanzioni che mettono a rischio il patrimonio dell’impresa, Avv. Alessandro Tondo
- p. 34* La giurisprudenza nel territorio, Giudice Piera Bossi
- p. 38* Meglio prevenire che curare. Una rete di protezione aziendale, Dott. Federica Brondoni

Saluti di benvenuto

Avv. Pierluigi Gilli, Sindaco di Saronno

Buonasera e benvenuti a Villa Gianetti per questo convegno che sconta purtroppo oggi una situazione atmosferica poco favorevole. Non di meno sono certo che i lavori procederanno molto spediti e l'argomento è di grande interesse. Anche se sicuramente verrà trattato sotto il profilo strettamente giuridico non spetta a me entrare nel merito. Mi permetto solo di far risaltare l'enorme attualità che questa problematica ha nel nostro paese dove anche i richiami lanciati dallo stato alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono costanti, perché purtroppo assistiamo ad una situazione difficile e drammatica. In un mondo che è molto cambiato e il rispetto per la persona umana ha assunto rango di valore di primissimo piano, è evidente che anche il rispetto dell'uomo in quanto lavoratore non può non essere preso in considerazione da una legislazione anche severa. E' un compito, l'applicarla, non soltanto dovuto al rinvio di una legge, ad una legge dello stato ma è anche un compito dovuto all'obbedire alle norme dell'etica, che impongono che il sacrificio della salute e della sicurezza delle persone che lavorano sia il meno possibile presente.

Certo ciò provoca dei costi, che possono rendere il nostro sistema economico meno competitivo di quelli degli altri paesi, che si sono affacciati all'attività industriale molto tardivamente, dove si stanno commettendo gli errori tipici che erano quelli che abbiamo commesso anche noi in Europa dopo la rivoluzione industriale, dove si dava prevalenza al lavoro rispetto alle persone che lavoravano.

Non di meno gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente come dicevo è bene che entrino nell'abitudine delle nostre imprese, perché in fondo il beneficio è totale e generale e conduce comunque a dei risultati, che eliminando il rischio o attenuandolo il più possibile permettono di avere un'attività economica più vicina a quelli che sono i valori ai quali tutti tendiamo. In una giornata come oggi in cui la neve adesso non c'è ma sta diventando ghiaccio- perché la temperatura si sta abbassando- credo che sia impellente in tutti noi la percezione del rischio: il ghiaccio lo associamo ad una difficoltà alla quale non siamo abituati tutti i giorni. La percezione di un fatto naturale come è il ghiaccio ci fa percepire il rischio come qualcosa di più attuale. Passerà l'inverno e il ghiaccio non ci sarà più però il rischio rimane comunque.

Ecco perché l'impegno di tutti gli addetti ai lavori anche di quelli che sembrano i meno rischiosi o i più motivati deve essere costante. Ringrazio per aver scelto Villa Gianetti come luogo di questo convegno e auguro a tutti un buon lavoro e i miei complimenti anticipati ai relatori che non potrò stare ad ascoltare per altri impegni che ho prima di questa sera, auguro quindi a tutti dopo il convegno un buon fine settimana.

Fermo Borroni, consigliere camera di commercio varese

Nel portarvi i saluti del presidente della camera di commercio di Varese Dott. Bruno Amoroso, che non ha potuto essere presente per altri impegni istituzionali, volevo sottolinearvi l'importanza che la Camera di Commercio ha sempre avuto negli argomenti che questa sera andrete ad approfondire.

Anche nel nostro paese negli ultimi anni la ricerca della sicurezza sui luoghi di lavoro si è affermata come uno degli elementi chiave da porre in rilievo quando si progetta o si realizza una nuova struttura produttiva. La sicurezza dunque è oggi considerata giustamente non come un di più bensì come un fattore decisivo del sistema economico. Ecco perché quando ormai la legge 626, che aveva posto le basi per una adeguata

attenzione al problema, è stata sostituita dal recente testo unico sulla sicurezza, la Camera di Commercio ha recentemente dato continuità a un importante progetto di monitoraggio sull'applicazione delle norme nel sistema economico varesino. Su input dell'ente camerale gli studiosi dell'università dell'Insubria hanno analizzato nel tempo i diversi settori. Dopo gli studi dedicati alla situazione nel commercio e poi nell'artigianato il 10 ottobre scorso è stata presentata un'approfondita ricerca dedicata all'edilizia, certo uno dei comparti più toccati dal problema della sicurezza

Dall'incarico ai ricercatori dell'Insubria come Camera di Commercio siamo partiti da una considerazione che ritengo molto importante: in un mondo dove la responsabilità sociale di impresa è diventato fattore critico di successo, la tutela della salute nel mondo del lavoro deve essere oggi considerata non più come un mero obbligo aziendale ma come un vero e proprio vantaggio competitivo. Questo studio, come tutti quelli svolti in precedenza, è una conferma precisa della volontà della Camera di Commercio di supportare le imprese varesine nell'impegno verso una sempre più puntuale sicurezza negli ambienti di lavoro. Un impegno che negli ultimi anni le ha viste protagoniste in misura sempre maggiore. E' questo un segnale positivo che dimostra una crescita generalizzata della consapevolezza di quanto sia importante per gli imprenditori e i loro dipendenti cercare di operare nel modo più attento e meno rischioso possibile.

Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro.

Presentazione della ricerca “Infortuni nei luoghi di lavoro ed etica nella conduzione d’impresa nel territorio. Dati andamentali”, Dott. Mario Basilico

Studio InterProfessionale ha condotto una ricerca sui temi della sicurezza, dell’ambiente e della governance – e indirettamente dell’applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 – nelle aziende del territorio dell’Insubria, per avere un quadro della situazione attuale riguardante l’andamento degli illeciti da un lato e quello dei costi sostenuti dall’altro. L’obiettivo della ricerca è capire come gli imprenditori e i manager delle PMI del territorio delle province di Como, Varese e dell’area Nord Milano considerano e affrontano queste tematiche.


La ricerca è stata realizzata utilizzando dati provenienti da fonti ufficiali, quali Istat, INAIL, Guardia di Finanza, Arpa Lombardia.

Dalla ricerca è emerso quanto segue.


Il primo ambito di indagine è relativo agli infortuni sul lavoro.

Un dato macro è necessario per inquadrare la situazione italiana rispetto alla situazione europea. Nel periodo 1995-2004 con un **tasso di diminuzione del 25,49%** l’Italia occupa una posizione mediana.

Riduzione % infortuni sul lavoro: periodo 1995-2004



Il trend decrementale è proseguito e nel 2007 il numero di morti sul lavoro si è attestato a 1260.



Infortuni mortali denunciati per tipologia di accadimento, anni 2001-2007. Fonte INAIL aprile 2008

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (DATI STIMATI)

PERIODI	INFORTUNI			MALATTIE PROFESSIONALI			
	Industria e servizi	Agricoltura	TOTALE	% su TOTALE	Industria e servizi	Agricoltura	TOTALE
Ottobre 2006	76.419	5.837	82.256	7,10	2.326	143	2.469
Ottobre 2007	81.063	5.474	86.537	6,33	2.752	183	2.935
Variazione %	6,08	-6,22	5,20		18,31	27,97	18,87
Nov. 2005- Ott. 2006	844.506	64.139	908.645	7,06	24.464	1.399	25.863
Nov. 2006- Ott. 2007	834.288	58.644	892.932	6,57	26.334	1.643	27.977
Variazione %	-1,21	-8,57	-1,73		7,364	17,49	8,17

Tuttavia il livello totale degli infortuni è in progressivo aumento.


I primi dati sul 2008 confermano il calo degli infortuni: - 4% sul 2007, e le morti - 5,5 %.

Stringendo il campo alla **Lombardia**, si assiste a un continuo incremento degli infortuni mortali e un buon decremento degli infortuni totali.

PROVINCE E REGIONI	AGRICOLTURA			INDUSTRIA E SERVIZI			CONTO STATO		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Piemonte	5.837	5.786	5.551	70.215	67.870	66.464	1.921	2.004	2.008
Valle d'Aosta	231	221	186	2.654	2.437	2.388	14	7	14
Bergamo	583	560	598	19.153	18.474	19.087	383	448	403
Brescia	1.502	1.455	1.395	23.502	23.180	23.347	473	485	480
→ Como	248	260	226	9.227	9.127	8.896	205	237	239
Cremona	792	839	758	7.219	7.073	6.957	110	125	139
Lecco	87	91	81	5.610	5.309	5.309	93	103	111
Lodi	203	181	177	3.374	3.274	2.999	90	81	72
Mantova	1.063	1.016	906	8.666	8.335	7.904	148	159	139
Milano	386	424	370	51.436	51.052	51.334	1.298	1.369	1.386
Pavia	411	427	383	7.031	6.909	6.472	158	174	169
Sondrio	245	240	239	3.067	2.959	2.974	92	85	111
→ Varese	204	210	201	14.469	14.030	13.786	295	293	320
Lombardia	5.724	5.703	5.334	152.754	149.722	149.065	3.345	3.559	3.569

Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2004-2006 e denunciati all'Inail per provincia, regione, gestione e anno. Fonte Inail: rapporto annuale regionale 2006. Lombardia

I settori maggiormente colpiti sono quelli che hanno un rischio intrinseco più elevato, ma anche quelli che meglio rappresentano numericamente il tessuto economico regionale. I quattro settori (Immobiliare, trasporti, costruzioni e industria metalli) superano sistematicamente i 10.000 infortuni su base anno con picchi del settore edilizio di oltre 18.000.




Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2006 in Lombardia per settore di attività economica. Fonte Inail: rapporto annuale regionale 2006. Lombardia

Nelle province di Como e Varese è diminuito il numero di infortuni totali mentre sono **aumentati gli infortuni mortali** nel comparto industria, passato dai 10 del 2005 ai 16 del 2006 a Varese, e dai 4 del 2005 ai 7 del 2006 a Como.

PROVINCE E REGIONI	AGRICOLTURA			INDUSTRIA E SERVIZI			CONTO STATO		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Piemonte	17	16	15	92	76	92	2	-	2
Valle d'Aosta	2	1	-	3	1	5	-	-	-
Bergamo	2	3	3	23	17	28	-	-	-
Brescia	6	2	2	28	29	34	-	-	-
Como	2	-	-	7	4	7	-	-	-
Cremona	-	1	3	4	14	14	-	-	-
Lecco	-	-	-	9	8	9	-	-	-
Lodi	2	-	-	7	5	7	1	-	-
Mantova	5	-	1	10	11	12	-	-	-
Milano	1	3	-	72	63	74	1	-	-
Pavia	4	3	6	11	20	13	-	-	-
Sondrio	1	-	-	6	1	3	-	-	-
Varese	-	-	-	14	10	16	-	-	-
Lombardia	23	12	16	191	182	217	2	-	-

Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2004-2006 e denunciati all'Inail per provincia, regione, gestione e anno. Fonte Inail: rapporto annuale regionale 2006. Lombardia

Gli infortuni hanno naturalmente un **costo**, che a livello nazionale viene sostenuto dall'Inail. Per il 2007 tale costo è arrivato a **45 miliardi di euro** pari al 3,21 % del PIL.



Costi sociali dei danni da lavoro per categoria di costo, anni 2003 e 2005. Fonte INAIL, dicembre 2007

A partire al 2001 e sempre più oggi, lo stato, come deterrente e ulteriore incentivo a migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, sta progressivamente aggiungendo ulteriori oneri alle aziende anche attraverso l'applicazione del D.Lgs 231/2001. Nel caso in cui, infatti, si verifichi un infortunio in azienda – con conseguenze gravi o gravissime o morte del lavoratore - e la stessa non sia provvista di un preciso modello organizzativo atto a prevenire il succedersi di tali eventi l'azienda sarà chiamata a sostenere sanzioni che possono essere così riassunte:

REATO PREVISTO	SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA
Omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Da 250 a 500 quote* Da 64.500 € a 774.500 €	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Fino a 250 quote* Fino a 387.250 €	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non superiore a sei mesi.
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del Decreto 9 aprile 2008 n. 81 (omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro ovvero mancata nomina del responsabile della sicurezza...)	1000 quote* Da 258.000 € a 1.549.000 €	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.


* valore di un quota: da 258 € a 1.549 €

Per quanto riguarda **l'ambiente**, la ricerca evidenzia che le imprese sostengono già dei costi, anche elevati per rispettare le normative vigenti: nel periodo 1997-2006 la spesa per la tutela dell'ambiente è cresciuta in Italia del 147 % passando da 10.330 milioni di euro a 25.512 milioni di euro. Si tratta delle spese che le imprese sostengono a proprio uso e consumo, ossia per servizi autoprodotti acquistati all'esterno per ridurre le pressioni ambientali generate dall'esercizio della propria attività.

Oltre a questi costi occorre considerare poi quelli causati da illeciti ambientali, che, da Testo Unico Sull'Ambiente, sono fissati in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società per assicurare l'efficacia della sanzione.

Infatti il numero di illeciti compiuti è ancora molto elevato: 47.019 complessivi in Italia nel 2005 di cui 12.087 penali. La **Lombardia** è in particolare a quota 2.621, che ammonta al **5,6% degli illeciti totali**.

Illeciti amministrativi e penali per infrazioni alla normativa ambientale in Lombardia - anno 2005



Infine si è analizzato il campo dei **reati finanziari**. In questo caso la nostra attenzione si è rivolta in particolare ai dati della Guardia di Finanza che mostrano che nel 2007 i controlli su base nazionale sono aumentati del 25% rispetto al 2006: 35.302 controlli effettuati sulle PMI. Relativamente ai reati fiscali, in particolare, i soggetti denunciati nel 2007 sono 8182 – di cui 163 in stato di arresto - e le violazioni accertate 8348.

I maggiori costi **costi** che le aziende affrontano in caso di reati finanziari sono previsti dalla normativa 231/2001 e riassunti nel prospetto che segue:

REATO PREVISTO	SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. (Percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute)	Fino a 500 quote*. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e raggiri, inducendo altri in errore)	Fino a 500 quote*. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Concussione (Costringere o indurre il privato abusando della qualità o dei poteri del P.U. a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità)	Da 300 a 800 quote*.	Interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., per la durata minima di un anno
Corruzione per un atto di ufficio (accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio)	Fino a 200 quote*	Nessuna
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Da 200 a 600 quote*; da 300 a 800 quote* in caso di aggravante ex art. 319 bis c.p. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione	Interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già

	di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene	concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione (fatti di corruzione propria o impropria qualora la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico ufficiale o non sia prestata dal privato)	Fino a 200 quote* per corruzione per un atto d'ufficio. Da 200 a 600 per atti contrari al dovere d'ufficio.	Solo per corruzione per atti contrari al dovere di ufficio: interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). False comunicazioni sociali in danno delle società e dei creditori (art. 2622 c.c.) (Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo)	Da 200 a 300 quote* per il 2621 c.c. Da 300 a 600 quote* per il 2622 comma 1 c.c. (in danno dei soci o del pubblico) Da 400 a 800 quote* per il 2622 comma 2 c.c. (in danno di soggetti diversi dai soci o dal pubblico)	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (Riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni che cagionino danni ai creditori)	Da 300 a 600 quote*	Nessuna
Aggiotaggio (diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate, o altri artifici idonei)	Da 400 a 1000 quote*	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate, o altri artifici idonei)	Da 400 a 800 quote*	Nessuna
Ricettazione (Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da delitto)	Da 200 a 800 quote* Da 400 a 1000 quote* in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non superiore ai due anni.
Riciclaggio (Trasferimento di beni provenienti da delitto od ostacolo della loro provenienza illecita)	Da 200 a 800 quote*. Da 400 a 1000 quote* in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o altre utilità provenienti da delitto)	Da 200 a 800 quote*. Da 400 a 1000 quote* in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In conclusione, la ricerca ha evidenziato:

- scarsa consapevolezza tra gli imprenditori del territorio della severità della normativa vigente;
- elevati costi sostenuti dalle aziende sanzionate;
- insufficiente impegno nell'applicazione della normativa, in particolare quanto disposto dal D.Lgs 231/2001.

Inoltre, a seguito dei dati così ottenuti InterProfessionale ha condotto un'indagine sul territorio interrogando gli imprenditori sul loro grado di conoscenza del D.Lgs. 231/01.

L' 83% degli intervistati non è al corrente della normativa – non ne conosce i contenuti e i campi di applicazione - e il 70% di questi non ritiene necessario adeguarvisi, principalmente per costi elevati a fronte di benefici scarsi. Solamente il 7% ha già cominciato ad applicarne il modello o ha comunque intenzione di farlo.

I rischi d'impresa – trasferibili e non trasferibili, Avv. Rossella Infante

Scopo dell'odierno incontro è quello di tentare di analizzare e mettere in evidenza quali siano i rischi maggiormente frequenti e, soprattutto, con il più elevato impatto economico derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa; naturalmente la questione che andremo ad analizzare non riguarda senz'altro il rischio d'impresa in senso stretto, derivante dall'attività imprenditoriale svolta e dalla situazione economica del mercato, bensì tutti quei rischi – troppo spesso sottovalutati dalle aziende - connessi a situazioni anche "eccezionali" o "patologiche" che possono essere occasionate dallo svolgimento della normale attività d'impresa.

Mi riferisco a tutte quelle situazioni nelle quali l'impresa si trovi costretta a rispondere di un danno causato a terzi.

Tali danni possono essere ipotesi meramente eccezionali (si pensi, per fare un esempio purtroppo di sempre più stretta attualità, agli infortuni sul lavoro che spesso sono causati da tragiche "fatalità" ma delle quali il datore di lavoro – come tra breve vedremo – è chiamato in ogni caso a rispondere), oppure può trattarsi di ipotesi in qualche modo più frequenti e prevedibili, perché rientranti nei rischi propri della specifica attività aziendale svolta (si pensi, ad esempio, al rischio di inquinamento idrogeologico per un'impresa che svolga attività di produzione di particolari materiali con necessità di disfarsi di rifiuti considerati tossici).

In ogni caso, che si tratti di rischi ipotizzabili o di eventualità meramente eccezionali, è opportuno per l'impresa considerare la loro esistenza e, soprattutto, l'impatto economico che il loro verificarsi produrrebbe in capo alla stessa; non di rado, invece, accade che l'impresa scopra quale sia l'incidenza economica di tali situazioni solo nel momento in cui si vede costretta a subirne le conseguenze.

E' bene a questo punto sottolineare che il medesimo evento può dar vita a due diversi profili di responsabilità: una responsabilità civile dalla quale discende l'obbligo di risarcimento pecuniario del danno subito o di rimessione in pristino dello *status quo ante* rispetto al verificarsi dell'evento ed una responsabilità penale che, naturalmente, si apre nell'ipotesi in cui il fatto che ha cagionato il danno sia configurabile come reato e che avrà conseguenze diverse a seconda del reato di cui trattasi (conseguenze che possono andare dal pagamento di una semplice multa o ammenda, alla detenzione, all'applicazione di misure interdittive).

La responsabilità civile dell'impresa

Com'è noto secondo il disposto di cui all'art. 2049 c.c. "*i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*"; inoltre ai sensi dell'art. 2050 c.c. "*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*"; infine il secondo comma dell'art. 2048 dispone che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (a meno che non provino, a mente del terzo comma del medesimo articolo, di non aver potuto impedire il fatto)*).

Si tratta di una responsabilità oggettiva in forza della quale i datori di lavoro rispondono dei danni cagionati, durante lo svolgimento delle proprie incombenze, dai propri dipendenti.

L'azienda, inoltre, naturalmente risponde per tutti i danni subiti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa dai propri dipendenti (l'ipotesi classica è quella dell'infortunio sul lavoro che provochi danni fisici e danni patrimoniali al lavoratore).

Come trasferire i rischi connessi alla responsabilità civile dell'azienda?

L'unico sistema efficace e concreto per trasferire i rischi della responsabilità oggettiva dell'azienda per i danni causati dai propri dipendenti e/o ai propri dipendenti è quella di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi medesimi.

Le maggiori Compagnie Assicuratrici offrono, infatti, polizze a copertura di una serie svariata di rischi fra le quali senz'altro le più comuni sono le polizze di R.C. contro i danni ai terzi (nei quali sono normalmente compresi i propri dipendenti) per tutti i danni subiti durante lo svolgimento dell'attività propria dell'impresa o in occasione della stessa.

Fra le tante ipotesi di rischio ricordiamo che l'impresa può normalmente stipulare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da:

Responsabilità civile da prodotti difettosi

La Direttiva 25 luglio 1985 del consiglio della Comunità europea relativa al "riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per i danni da prodotti difettosi", che è entrata in vigore in Italia con il DPR 24 maggio 1988, n.224, ha introdotto sostanziali novità nell'individuazione della responsabilità per danni causati da prodotti difettosi, responsabilità che viene sganciata dalla prova della colpa del produttore.

La responsabilità civile dell'imprenditore verso terzi non si esaurisce con il completamento della fase dinamica della produzione di beni e della loro consegna a terzi, ma continua a esistere anche dopo la vendita di tali beni; ciò in quanto la mutata tecnologia dei processi di produzione dei beni di consumo, l'avvento di prodotti sempre più sofisticati e realizzati non più da un solo fabbricante ma, talvolta, da una serie di partecipanti al processo di produzione, lo sviluppo dei metodi di commercializzazione e di scambi su mercati internazionali, hanno posto in evidenza l'esigenza di una legislazione che si ponga come obiettivo una maggiore tutela del consumatore.

Il danneggiato, per tale intendendosi non solo l'acquirente o il consumatore della cosa, ma chiunque abbia subito un danno a causa del difetto del prodotto, potrà limitarsi a provare solamente "il danno, il difetto e il legame tra difetto e danno". E' opportuno tenere presente che per produttore si intende chiunque partecipi al processo di produzione, sia che fabbrichi un prodotto, sia che si limiti ad apporre su di esso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, sia che fornisca un prodotto anonimo, sia che importi un prodotto nella Comunità in vista della vendita, locazione, leasing o altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività commerciale.

Se l'obiettivo fondamentale della Direttiva è la migliore tutela del consumatore, la posizione del produttore ne esce notevolmente appesantita, per il diverso regime della responsabilità.

Pertanto da un lato per gli imprenditori il ricorso ad adeguate coperture assicurative - il cui costo potrà essere agevolmente ripartito tra gli stessi consumatori mediante un leggero aumento del prezzo di vendita dei prodotti - garantisce loro la possibilità di evitare le conseguenze economiche dannose derivanti dalla responsabilità a loro carico; dall'altro lo strumento della protezione assicurativa da una certezza di tutela alle ragioni dei danneggiati, ponendoli al riparo da qualsiasi evoluzione della solidità finanziaria dell'imprenditore.

La garanzia assume varie forme e contenuti a seconda della specifica attività dell'azienda che intende assicurarsi.

La polizza usualmente copre i danni che il prodotto può arrecare a terzi per morte o lesioni personali o per danneggiamento di cose (escluso il prodotto stesso), alla condizione che tali danni siano stati causati durante il periodo di efficacia del contratto (anche se si tratta di prodotti commercializzati prima ancora dell'entrata in vigore della polizza) e siano stati denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Restano invece esclusi:

- i danni relativi alle spese di rimpiazzo o di riparazione dei prodotti;
- i danni dovuti solamente alla mancata rispondenza del prodotto all'uso o alla mancata rispondenza del prodotto all'uso per il quale lo stesso era destinato;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.

Responsabilità civile per inquinamento

Lo sviluppo tecnologico e industriale ha comportato, spesso come conseguenza difficilmente prevenibile o evitabile, un degrado ambientale che costituisce fonte di viva preoccupazione anche da un punto di vista sociale.

L'enorme potenzialità di danni legata a questo rischio determinano una certa cautela degli assicuratori nel rilasciare adeguate coperture; per questo motivo normalmente l'assicurazione della responsabilità civile per inquinamento è prestata in regime di "pool", nel quale i rischi vengono ripartiti tra le diverse imprese aderenti.

L'assicurazione garantisce contro i danni - involontariamente cagionati a terzi - che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'assicurato. Oltre ai danni materiali a cose e persone, sono normalmente inclusi in garanzia i danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali e commerciali, agricole e di servizio. Sono, inoltre, di norma indennizzabili entro un certo tetto del massimale, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile ai termini di polizza.

Sono esclusi, tra altri, i danni conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa produttrice e quelli che si fossero verificati per l'intenzionale mancata osservanza di misure di prevenzione o per omesse riparazioni.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti

L'articolo 10 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori d'opera addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, alla sola condizione che sia stato adempiuto l'obbligo di tale assicurazione.

La stessa disposizione di legge, nel testo modificato dalla storica sentenza della Corte costituzionale, n.22 del 1967, stabilisce, comunque, che tale esonero non opera quando sia stata accertata, nei fatti che hanno causato l'infortunio, una responsabilità penale a carico dello stesso datore di lavoro o di altro dipendente di cui questi debba rispondere.

Verificatasi tale situazione, il datore di lavoro risponderà verso il proprio dipendente del maggior danno subito rispetto alle indennità liquidategli dall'Istituto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sarà tenuto a rimborsare al predetto istituto, anche sotto forma di capitalizzazione della relativa rendita, quanto corrisposto al dipendente infortunato oppure ai suoi superstiti.

A fronte di questo rischio, può essere stipulata, di norma in abbinamento a una assicurazione di responsabilità civile generale, una copertura in forza della quale

l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'imprenditore quale responsabile civile per gli infortuni sul lavoro, escluse le malattie professionali, sofferti da dipendenti regolarmente assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.6.65 n. 1124.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi

Oggetto di questa garanzia è la tutela del patrimonio dell'assicurato dalle insidie rappresentate da possibili danni cagionati a terzi in conseguenza di eventi che possono essere riferiti a responsabilità dell'assicurato stesso.

Il rischio coperto - che negli altri rami dell'assicurazione può variare solo in senso quantitativo, in dipendenza, cioè, della maggiore o minore probabilità che si verifichino sinistri - in questo ramo è estremamente vario, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto della protezione assicurativa. In via di principio, la copertura è prestata per i "danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Il requisito della involontarietà dei danni delimita la portata dell'assicurazione ai fatti colposi, ossia a quelli che si verificano per imprudenza, imperizia o negligenza. La delimitazione, peraltro, non è rigorosa. Normalmente le condizioni contrattuali estendono, infatti, la copertura alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. Il presupposto della accidentalità del fatto riporta l'operatività della copertura a quegli eventi che non siano inevitabilmente collegati con lo svolgimento normale dell'attività dell'assicurato e che non siano conseguenza di una situazione persistentemente colposa.

La garanzia riguarda i danni subiti dai "terzi", ossia da quelle persone diverse dal contraente che non rientrino tra quelle espressamente escluse dai patti contrattuali (normalmente il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui sopra; le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti colori che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano i danni in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione).

Sono ugualmente esclusi, ma posso essere coperti con apposita clausola estensiva, i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e dell'opera delle quali questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;

Alcune assicurazioni della responsabilità civile sono obbligatorie, in quanto il legislatore ha ritenuto che le potenziali conseguenze dannose di determinate attività coinvolgano un interesse sociale da tutelare mediante forme assicurative obbligatorie; tra esse citiamo, oltre alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, R.C. della navigazione aerea (articoli 798 e 941 del Codice della navigazione); la R.C. per l'impiego dell'energia nucleare (legge 31 dicembre 1962, n. 1860); la R.C. degli istituti ospedalieri (DPR 27 marzo 1969, n.130); la responsabilità civile per le vendite a domicilio o per corrispondenza (legge 11 giugno 1977, n. 426); la responsabilità civile per la distribuzione di gas liquido (legge 2 febbraio 1973, n.7); la responsabilità civile per l'attività di mediatore di assicurazione (legge 28 novembre 1984, n.792).

La responsabilità penale dell'azienda

Di primo acchito la maggior parte delle società si sente “immune” soprattutto da questo secondo tipo di responsabilità, considerando l'attività della propria impresa come sostanzialmente estranea ad ipotesi delittuose.

Purtroppo non vi è nulla di più sbagliato come numerosissimi casi di cronaca e copiose pronunzie giurisprudenziali mostrano con chiara evidenza.

Basti pensare, come purtroppo le recenti cronache dimostrano, ad uno dei rischi maggiori (ed anche con la maggiore incidenza negativa dal punto di vista economico per la società che sia tenuta a risponderne) per buona parte delle aziende che esercitino attività produttiva (ma non solo per esse) è quello connesso al verificarsi di infortuni sul lavoro: in un'ipotesi di questo genere il datore di lavoro risponderà del danno subito dal proprio dipendente sia sul piano civilistico (risarcimento del danno biologico nonché del danno patrimoniale subito dal lavoratore a causa dell'infortunio occorsogli o ai suoi aventi causa in caso di morte del soggetto) sia sul piano penalistico (l'ipotesi integra il reato di lesioni personali che, a seconda della gravità del danno subito possono distinguersi in lesioni personali lievissime, lievi, gravi o gravissime, con conseguente applicazione di pene via via crescenti che vanno dalla semplice pena pecuniaria alla detenzione; l'unico dato certo, in questo caso è che in ogni caso come illustreremo nel proseguo, in ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime o di omicidio colposo, la sanzione pecuniaria applicabile all'azienda non potrà essere inferiore ad € 258.000 mentre nei casi più gravi potrà essere superiore ad un milione e mezzo di euro).

Questo semplice dato mostra, con assoluta evidenza, che la problematica in questione – troppo spesso sottovalutata – può invece avere un notevolissimo impatto economico negativo per l'azienda e addirittura nei casi più gravi metterla in situazione di irreparabile crisi.

Tra l'altro ci sono numerosissime altre ipotesi di reato (e di conseguente danno da risarcire) che possono variare dalla corruzione, all'elusione della normativa antiriciclaggio, ai reati fiscali, a tutti i reati societari, ai danni ambientali.

E naturalmente i medesimi scenari sono ipotizzabili per tutte le aziende, quale che sia il settore specifico nel quale svolgono la propria attività, dagli esercizi produttivi al terziario: numerosissimi sono oggi i rischi di violazione delle più svariate normative con conseguente assoggettamento della società ai conseguenti procedimenti giudiziari a proprio carico.

Per entrare un po' più nello specifico, sia pure con l'intenzione di fornire una panoramica di natura generale lasciando ai Collegi che affronteranno più compiutamente gli specifici temi di analizzarli nel dettaglio e di fornire dei dati concreti – anche dal punto di vista numerico ed economico – è essenziale a questo punto introdurre una delle più importanti normative che vengono in evidenza e che, purtroppo, stando a specifiche indagini sul tema, pare che la maggior parte delle società italiane – anche di medie e grandi dimensioni – ancora oggi ignorino o si ostinino a non considerare.

Mi riferisco alla normativa prevista dal D.lgv. 231/01 che, superando (o forse sarebbe meglio dire aggirando) uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico, espressamente sancito dalla Carta Costituzionale, vuole che la responsabilità penale sia personale e che quindi solo colui che ha commesso il fatto qualificato dalla legge come reato debba risponderne penalmente (ciò a differenza di quanto avviene nell'ambito del sistema civilistico che, invece, come abbiamo visto prevede diverse ipotesi di “responsabilità c.d. oggettiva” in forza delle quali chiamato a risarcire il danno arrecato può anche non essere colui che lo ha direttamente cagionato) ha stabilito che **anche le persone giuridiche**, fatte salve le eccezioni che tra breve si indicheranno, **sono ormai passibili di una responsabilità, nominalmente definita di tipo amministrativo ma che in realtà sempre più si sta evidenziando come una vera e propria responsabilità penale**

– che va a sanzionare i comportamenti antigiuridici (reati) commessi da persone facenti parte della struttura societaria.


Più in particolare, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgv 231/01, la società è considerata responsabile dei reati commessi, nell'esercizio delle proprie funzioni e quindi nell'ambito della loro attività lavorativa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; l'ente risponde, infine, per i reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

La portata innovativa della normativa introdotta dal D. Lgv. 231/01 è, quindi, senza ombra di dubbio lampante se si consideri che la stessa ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità penale delle persone giuridiche.

Ambito soggettivo di applicazione

E' innanzitutto opportuno evidenziare che la normativa in esame si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica fatta eccezione per lo Stato, per gli Enti Pubblici Territoriali e per gli altri Enti Pubblici non economici, nonché per gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ivi compresi i partiti politici ed i sindacati): sono quindi soggetti alla disciplina del D. Lgv 231/01 le società di capitali (Spa, Srl ecc.), le società di persone, le società cooperative, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici (identificati con quelle realtà che svolgono attività economica secondo i principi stabiliti dal diritto privato) e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio (enti a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio in base a concessioni, convenzioni, parificazioni, ecc.); sono inoltre comprese le fondazioni, i comitati, le associazioni che svolgono la propria attività statutaria anche senza fine di lucro; la normativa di cui discorriamo, invece, non si applica alle imprese individuali (tale esclusione risulta evidente dalla *ratio* della normativa, giacché il presupposto logico cui è necessariamente subordinata tale responsabilità è, infatti, la possibilità di una distinzione soggettiva tra l'Ente e l'autore del reato).

Infine, nell'esame del campo soggettivo di applicazione del D.Lgv 231/01 numerose e significative sono le pronunzie di merito che hanno determinato l'applicazione del citato decreto alle società estere operanti in Italia: il riferimento normativo da considerare in questo caso è il principio di territorialità contenuto nell'art. 3 cod. pen. che recita: *“La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”*; alla luce di tale disposizione, numerosi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di società estere che hanno operato in Italia realizzando condotte rilevanti ai sensi della disciplina in esame (ed infatti recenti sentenze hanno respinto l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalle difese di società con sede estera facendo leva sul principio di territorialità poc'anzi ricordato che impone che nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia, lo stesso abbia l'onere di attivarsi ed uniformarsi alle previsioni normative italiane giacché, evidentemente, in caso contrario, l'ente avrebbe una sorta di “auto esenzione “ dalla normativa italiana).



Responsabilità dell'ente (art. 5 D. Lgv. 231/01)

Come accennavamo poc'anzi, il D. Lgv, 231/01 ha introdotto una **forma di responsabilità diretta delle imprese** per specifici reati (**reati presupposto**) commessi da soggetti qualificati appartenenti alla struttura gestionale e amministrativa.

Quindi la responsabilità contestata agli enti ha origine da un illecito compiuto da un soggetto inserito all'interno della propria struttura organizzativa.

Sebbene tale responsabilità venga definita nel decreto in esame come “responsabilità amministrativa”, gran parte della dottrina è concorde nell'affermare la sostanziale natura penale della responsabilità degli enti.

Infatti i profili e gli istituti applicabili a questi procedimenti, accompagnati dalle finalità preventive delle disposizioni e dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore materiale del reato, rappresentano elementi che giustificano ampiamente la riconduzione della responsabilità del D. Lgv. 231/01 all'interno degli illeciti penali.

Conseguentemente la responsabilità che può essere contestata all'ente è una responsabilità penale diretta e trova origine nella mancanza di idonei controlli gestionali nell'azienda: per tale omissione l'ente può essere chiamato a rispondere direttamente in sede penale, con applicazione della pena prevista per il reato presupposto anche nei suoi confronti.

Quali sono i presupposti di fatto dai quali discende un'autonoma responsabilità dell'ente rispetto al soggetto che ha compiuto il reato?

L'ente risponderà direttamente del reato commesso da un soggetto inserito nella propria struttura organizzativa se:

- a) esiste un collegamento qualificato tra l'autore del reato e l'organigramma dell'ente: l'autore materiale del reato deve, quindi, essere una delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo; infine l'autore materiale del reato può essere una semplice persona sottoposta alla vigilanza di uno di questi soggetti in posizione apicale;
- b) se l'ente ha tratto un vantaggio o poteva avere un interesse connesso alla commissione del reato contestato (si pensi all'ipotesi di corruzione di un pubblico ufficiale, ad esempio un Primario dipendente di una struttura sanitaria pubblica, perpetrata da un agente di una società produttrice di prodotti medicali al fine di incrementare gli ordini raccolti, con conseguente aumento delle provvigioni riconosciutegli dalla società: è evidente che del reato commesso dall'agente ha in qualche modo tratto vantaggio anche l'ente che avrà visto aumentare le proprie commesse grazie all'attività fraudolenta dello stesso).

E' necessario sottolineare che:

- l'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;
- l'ente risponde del reato consumato anche nel caso in cui l'autore materiale del reato non sia stato identificato a causa della complessa struttura societaria o per altri motivi;
- l'ente risponde del reato consumato anche nel caso in cui l'autore materiale non sia imputabile.

Brevi cenni ai reati contestabili ex D. Lgv 231/01

Lasciando all'intervento dei Colleghi che analizzeranno più specificamente le ipotesi di reato contestabili e le loro conseguenze, anche in termini di spesa, cioè di impatto economico per il bilancio della società, unicamente per meglio comprendere l'ambito di applicazione della normativa in esame schematizziamo le tipologie di reato previste dal D. Lgv 231/01 per la cui commissione, pertanto, l'ente è chiamato a rispondere direttamente, con applicazione della pena anche a suo carico (a meno che l'ente non dimostri di essere esente da responsabilità, con le modalità di cui si parlerà tra breve).

Rientrano nella previsione normativa del D. Lgv 231/01:

- 1) I reati contro la Pubblica Amministrazione:** si tratta di reati compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici (rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni); sinteticamente e non esaustivamente possiamo indicare le ipotesi di corruzione e concussione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico;

- 2) **I reati contro la fede pubblica:** rientrano in questa ipotesi la falsificazione o l'alterazione di monete, la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, la falsificazione dei valori di bollo, l'acquisto e la detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 3) **I reati societari:** si tratta di reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (in via esemplificativa e non esaustiva si possono citare: false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori; falso in prospetto; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- 4) **I delitti contro la personalità dello Stato:** sanzionano le condotte che ledono gli interessi politici, in particolare le azioni finalizzate alla promozione, organizzazione e finanziamento di associazioni costituite allo scopo di svolgere azioni di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 5) **I delitti contro la personalità individuale:** trattasi di ipotesi di delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- 6) **Gli abusi di mercato:** vi rientrano l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato e l'agiotaggio;
- 7) **I reati in materia di sicurezza sul lavoro:** la legge 123/07 ha esteso la responsabilità ex 231/01 delle imprese anche ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 8) **I reati in materia di riciclaggio e ricettazione:** introdotti dal D. Lgv. 16.11.07
- 9) **I delitti contro l'ambiente:** tra le nuove ipotesi di reato sono previsti i delitti di "inquinamento ambientale", "traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente", "frode ambientale";
- 10) **I reati informatici:** introdotti con L. 18.3.08 n. 48 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest nel novembre 2001 e che costituisce un primo accordo internazionale contro i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. Il nuovo art. 24 bis del D. Lgs. 231/01 annovera un'ampia serie di reati diretti a colpire il fenomeno della criminalità informatica ed a sanzionare condotte e comportamenti che minano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni, prevedendo una responsabilità della società in caso di commissione di tali illeciti nel proprio interesse o a proprio vantaggio. Sono previste sanzioni pecuniarie di diversa entità a seconda del reato commesso, sanzioni interdittive tra le quali è compresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Quali sono le sanzioni applicabili in caso di responsabilità dell'ente ex D. Lgv. 231/01 per i reati-presupposto?

Lasciando la trattazione del tema all'intervento più puntuale ed esauriente del Collega Tondo che tratterà appunto delle sanzioni che mettono a rischio il patrimonio dell'impresa basterà in questa sede specificare che le sanzioni applicabili sono essenzialmente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive (temporanee o definitive);

- c) pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo o di una somma di denaro o beni di valore equivalente.

La trasferibilità dei rischi: in quale modo l'ente può premunirsi ed evitare una condanna e l'applicazione della pena per il reato commesso da soggetti appartenenti alla propria struttura gestionale e amministrativa?

Secondo l'art. 5 D.Lgv. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo **interesse** o a suo **vantaggio** da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente punto.

E' opportuno evidenziare che **per i reati commessi da soggetti con funzioni dirigenziali**, la normativa prevede una **presunzione di responsabilità a carico dell'ente**.

E' quindi posto a carico dell'ente l'onere di dimostrare l'assenza della propria responsabilità (presunta) derivante dalla colpa di organizzazione.

Nel momento in cui viene contestata una responsabilità amministrativa per reati commessi da soggetti in direzione apicale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, **l'ente non risponde del reato contestato se prova che:**

- 1) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) Il compito di vigilare** sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato **affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
- 3) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- 4) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b).

Pertanto, con una vera e propria **inversione dell'onere probatorio**, l'ente non risponde dell'illecito se dimostra di aver adottato ed applicato un idoneo sistema di prevenzione dei reati.

Caratteristiche necessarie del modello di organizzazione e gestione

E' bene sottolineare che il modello di organizzazione e gestione deve essere adottato ed attuato **prima** della commissione del fatto contestato.

E' inoltre necessario, affinché il modello sia considerato idoneo a prevenire i reati della specie di quello contestato all'ente, che nello stesso siano stati in precedenza individuati i reati che avrebbero potuto essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente: si tratta della **c.d. mappatura dei rischi** che viene inserita nel modello di organizzazione e controllo adottato con delibera del C.d.A.

I modelli, per essere ritenuti idonei, devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) prevedere l'adattamento e l'evoluzione del modello al mutamento della realtà organizzative ed operativa dell'ente

L'Organismo di Vigilanza

A seconda delle dimensioni dell'impresa l'OdV può essere composto da una sola persona o da più persone.

I **membri dell'OdV** devono essere dotati di:

- a) **indipendenza ed autonomia**: i membri dell'OdV devono poter svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo.
- b) **professionalità**: i membri dell'OdV devono avere specifiche competenze tecniche nonché un'adeguata conoscenza della normativa ex D.Lgv 231/01
- c) **autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva**: l'OdV deve avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione

La dimostrazione che l'autore del reato ha eluso i modelli di organizzazione e gestione

Per beneficiare dell'esimente l'ente deve provare che, nonostante l'adozione del modello di organizzazione e nonostante il regolare compimento delle verifiche finalizzate all'attuazione del modello, l'autore materiale del reato lo ha compiuto con la consapevolezza di violare il modello e le regole imposte dall'ente per prevenire la commissione dei reati.

L'illecito deve quindi essere stato compiuto con artifici, raggiri, compimento di atti falsi, violenza sulle cose e comunque aggirando e forzando le misure di prevenzione elaborate dall'azienda.

Le sanzioni che mettono a rischio il patrimonio dell'impresa, Avv. Alessandro Tondo

1. Inquadramento generale

Nell'ultimo decennio, in Italia, abbiamo assistito ad un lento ma inesorabile cambiamento nel mondo del diritto, cambiamento che ha determinato l'incremento del numero di norme volte a sanzionare direttamente il patrimonio delle società in caso di reati commessi da propri amministratori o dipendenti e di cui l'ente si sia avvantaggiato economicamente.

Dal punto di vista giuridico, ciò ha comportato non pochi problemi, in quanto proprio per attuare queste sanzioni, si è dovuto "aggirare", attraverso la qualificazione di responsabilità amministrativa, uno dei principi cardine della nostra Costituzione ossia il principio della personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27 della nostra Costituzione, laddove per personalità della responsabilità si deve intendere, molto sinteticamente, la responsabilità per fatti compiuti da una persona fisica intenzionalmente o con previsione dell'evento e cioè con dolo, oppure a causa di negligenza, imperizia o imprudenza e cioè con colpa.

Non è questa la sede per poter approfondire questi concetti su cui la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto per anni, ma vale sicuramente la pena tentare di analizzare le norme che disciplinano oggi le attività produttive sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per le persone giuridiche in modo da meglio comprendere quanto gli illeciti possano incidere sull'attività d'impresa e soprattutto sui bilanci.

La normativa di riferimento in questo senso è certamente il D.Lgs. 231/01. Esistono poi altre norme che ad esso rimandano e che prevedono lo stesso schema sanzionatorio limitatamente a singole fattispecie di reato. In particolare, la norma che più di ogni altra si lega alla prima è il D.Lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, esiste un'altra norma, l'art. 192 del D.Lgs. 152/06, Testo Unico sull'ambiente, che prevede espressamente l'applicazione del decreto 231 nel caso di abbandono di rifiuti o deposito incontrollato di essi, in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica. In questo caso gli amministratori e rappresentanti sono tenuti in solido con la persona giuridica, ed i suoi aventi causa, per il pagamento di sanzioni amministrative.

Proviamo adesso a richiamare brevemente i punti salienti delle novità introdotte.

Con il primo decreto è stata sancita definitivamente la responsabilità delle persone giuridiche per fatti illeciti commessi da propri dipendenti nell'interesse dell'ente collettivo. In realtà, nonostante la definizione di "responsabilità amministrativa", è ormai un dato pacifico che si tratti di vera e propria responsabilità da reato.

Con il secondo recentissimo decreto il legislatore ha voluto poi estendere la responsabilità "amministrativa" dell'ente collettivo anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 300 D.Lgs 81/08).

Il terzo decreto, infine, nato nel 2006 come tentativo di racchiudere gran parte delle disposizioni in tema di tutela dell'ambiente sotto una unica disciplina organica,

rappresenta la risposta forte del legislatore alle violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente attraverso un sistema sanzionatorio basato sul granitico principio di precauzione e del principio secondo cui "chi inquina paga". L'art. 192 (divieto di abbandono di rifiuti) prevede, inoltre, sanzioni amministrative in capo a persone giuridiche responsabili di determinate attività in tema di gestione dei rifiuti.

Queste norme hanno un minimo comune denominatore costituito da un lato dalla previsione di una responsabilità diretta delle persone giuridiche, dall'altro da diversi fattori di discrezionalità nella commisurazione delle sanzioni pecuniarie (numero e valore delle quote).

Scopo di questa analisi è anche l'approfondimento di questi fattori di discrezionalità in quanto sono proprio questi che rendono quanto mai difficile la cosiddetta *governance* aziendale.

La discrezionalità è data dal fatto che la sanzione viene spesso comminata secondo uno schema che tiene conto di diversi fattori quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività messa in opera da questo per prevenire il reato ed inoltre dal fatto che il comportamento sanzionato spesso contiene esso stesso fattori di discrezionalità perché legati a scelte che il singolo datore di lavoro deve compiere (come nel caso della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del decreto 81/08) o che deve compiere l'ente collettivo (come nel caso dei modelli organizzativi previsti dal decreto 231/01).

A questo si aggiunga che, dal punto di vista pratico, secondo il sistema sanzionatorio previsto dal decreto 231/01 e di conseguenza anche dal decreto 81/08, il giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria da infliggere all'ente, può muoversi all'interno di un *range* molto ampio che oscilla a seconda dei casi tra sanzioni di scarso valore economico e sanzioni di valore molto elevato. Nelle realtà aziendali di notevoli dimensioni e complessità, e soprattutto di notevoli fatturati, ciò si traduce in una grande incertezza circa il rischio economico che le attività lavorative possono produrre ed in una triste certezza circa l'alto valore che il giudice attribuirà a ciascuna sanzione visto che l'importo di essa è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

Senza tener conto poi delle conseguenze economiche prodotte dalle altre sanzioni previste dal Decreto come le sanzioni interdittive, la confisca del profitto e la pubblicazione delle sentenze sulla stampa che segue l'applicazione delle misure interdittive.

La stessa cosa può dirsi nel caso del Testo Unico sull'ambiente ed in particolare per l'art. 192 (divieto di abbandono di rifiuti) a causa del richiamo al decreto 231 che questa norma prevede.

In realtà, all'interno del Testo Unico sull'ambiente esistono anche altri elementi di discrezionalità per la commisurazione di eventuali sanzioni economiche come ad esempio quelle relative alla quantificazione del risarcimento del danno ambientale per equivalente previsti dal titolo III parte VI del decreto 152 in cui si stabilisce il valore minimo della sanzione pecuniaria ma non il valore massimo ("*ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, il danno per equivalente si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa oppure alla sanzione penale, in concreto applicata*"), o quelle relative ai criteri enunciati per adempiere correttamente alla bonifica dei siti inquinati laddove si stabilisce che "*gli interventi devono*

assicurare per ciascun sito il raggiungimento degli obiettivi previsti col **minor impatto ambientale** e la **maggior efficacia**, in termini di **accettabilità del rischio** di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica", all. 1, parte IV, titolo V).

Anche qui, i concetti di minor impatto, di maggior efficacia e di accettabilità del rischio contengono necessariamente una certa discrezionalità da cui poi dipende l'applicazione delle sanzioni.

Tornando al discorso relativo al sistema sanzionatorio del decreto 231, il punto fondamentale che qui si vuole analizzare è che le sanzioni possono, a seconda della gravità del fatto e dunque del valore attribuito a ciascuna quota, incidere profondamente sull'assetto economico delle società secondo uno schema difficilmente prevedibile, per cui, un amministratore che trascuri questo dato, commetterebbe senza dubbio un duplice errore in quanto da un lato non garantirebbe il rispetto della legalità nell'operato dei propri dipendenti e dall'altro esporrebbe la società a gravi sanzioni pecuniarie il cui valore sarebbe difficilmente calcolabile *ex ante*.

Non solo, ma l'amministratore inadempiente, corre anche il rischio di esporre se stesso ad azioni di risarcimento da parte della società per eventuali sanzioni pagate a causa proprio della sua *mala gestio*. Questo è quanto ha stabilito una recentissima sentenza del Tribunale di Milano la numero 1774/08 della VIII sezione civile.

In questa situazione, così come è possibile prevedere in astratto il rischio di subire una sanzione nell'esercizio di una particolare attività d'impresa a causa di comportamenti illeciti tenuti da propri dipendenti, non è altrettanto possibile prevedere l'entità delle possibili sanzioni se non attraverso una specifica analisi di tutti gli elementi che contribuiscono a formare il valore della sanzione (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevalenza dell'interesse proprio o di terzi nella commissione del reato, vantaggio minimo conseguito dall'ente, tenuità o gravità del danno, attività posta in essere per risarcire il danno o attenuarne le conseguenze, adozione del modello organizzativo).

In ogni caso, esistono misure idonee ad arginare, se non escludere radicalmente, tale rischio e che ormai rappresentano di fatto un vero e proprio adempimento di legge.

Nel caso del decreto 231 lo strumento di prevenzione è costituito dai modelli organizzativi e dagli organi di vigilanza preposti che, pur essendo ancora facoltativi, di fatto rappresentano l'unico strumento in grado di escludere la responsabilità degli enti o di attenuare l'entità delle sanzioni. Per il decreto 81/2008 lo strumento, in questo caso obbligatorio, è rappresentato dalla valutazione dei rischi che il datore di lavoro è chiamato a compiere e dalla ripartizione dei compiti affidati ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e ai preposti.

Questo rappresenta un passaggio cruciale della nostra analisi in quanto, oltre a richiedere l'adozione di modelli organizzativi e documenti di valutazione dei rischi, la legge impone anche che, nel caso della 231, il modello organizzativo sia anche **efficacemente attuato** (art. 6), e che preveda, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, **misure idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare **tempestivamente** situazioni di rischio (art. 7).

Ora, nelle realtà aziendali di notevoli dimensioni e complessità sarebbe interessante capire quando un modello si può definire “efficacemente attuato” o cosa si intenda per “misure idonee” o ancora “eliminazione tempestiva”.

Allo stesso modo, per il decreto 81/08 il datore di lavoro è punito se non compie la valutazione dei rischi **o se la compie senza prendere appropriati provvedimenti per evitare** che le misure tecniche adottate **possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio** (art. 55 e 18).

Anche qui sarebbe interessante approfondire i concetti di “appropriati provvedimenti”, di “deterioramento dell'ambiente”, di “possibilità di causazione di rischi” e di “perdurante assenza di rischio”.

Ma non basta, in questo caso, oltre al datore di lavoro, è sanzionato anche l'ente con una sanzione amministrativa pari a 1.000 quote se dall'inosservanza di tali norme deriva un caso di omicidio colposo nelle grandi industrie o in industrie con lavorazioni particolarmente pericolose (art. 55, comma 2).

In caso invece di violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro diverse da quelle previste dall'art. 55 comma 2, (omessa o carente valutazione dei rischi e omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) l'ente è punito con una sanzione fino a 500 quote in caso di omicidio colposo e fino a 250 quote in caso di lesioni gravi o gravissime. In entrambi i casi si applicano inoltre le misure interdittive previste.

Lo scopo che il legislatore ha voluto perseguire è fin troppo chiaro, ha voluto “costringere” chiunque diriga un'attività produttiva a prevenire danni e reati andando a colpire proprio l'anima dell'attività produttiva ossia il suo patrimonio, attraverso sanzioni pecuniarie che in taluni casi possono portare le stesse società anche al dissesto finanziario.

Ma nel fare ciò, il legislatore ha anche introdotto dei fattori di discrezionalità che rendono gli adempimenti particolarmente difficili e che richiedono particolare attenzione e competenza.

Ora, non è certamente questa la sede per discutere sui dubbi che tali leggi suscitano dal punto di vista del rispetto del principio di legalità sotto il profilo della sufficiente determinatezza e tassatività delle fattispecie e quindi degli eccessivi oneri che tali norme pongono in capo ai datori di lavoro e amministratori o sui criteri di commisurazione delle sanzioni previste, ma sicuramente è bene provare a fare qualche esempio pratico giusto per avere una idea degli effetti che la loro applicazione può determinare in termini economici per le imprese.

2. Esempi pratici di sanzioni previste

a) D.Lgs. 231/01.

Occorre premettere che secondo il decreto 231 la commisurazione della sanzione amministrativa per la persona giuridica deve essere contenuta entro un duplice limite, quantitativo e qualitativo, attraverso il sistema delle quote: in relazione a ciascun reato

viene stabilita una quota che deve necessariamente essere compresa tra le 100 e le 1000 quote che possono avere ciascuna un valore compreso tra 258 e 1.549 euro.

Il giudice deve quindi commisurare la sanzione pecuniaria al caso concreto determinando, per ogni ipotesi di responsabilità dell'ente, sia il numero delle quote da applicare che il valore di ogni singola quota, tra un minimo di 25.800 euro ed un massimo di 1.549.000 euro complessive.

Come abbiamo già detto, i criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da irrogare sono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività di messa in opera da questo per prevenire il reato.

Il valore di esse invece varia in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Occorre inoltre premettere che, in caso di condanna, è sempre applicata la confisca del profitto, anche per equivalente, ottenuto tramite l'illecito di cui l'ente si sia avvantaggiato (art.19).

Il decreto in questione prevede infine, determinando così un evidente inversione dell'onere probatorio, la possibilità per l'ente di evitare le sanzioni previste, attraverso adozione e **l'attuazione efficace**, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento ad un organismo di vigilanza della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di **curare il loro aggiornamento** (art. 6).

REATO PREVISTO	SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA
Malversazione a danno dello Stato (Mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati ottenuti)	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. (Percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute)	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Procurare un profitto per sé o per altri, con altrui danno, inducendo in errore il soggetto con artifici e raggiri.	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e raggiri, inducendo altri in errore)	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità	Divieto di contrarre con la P.A. salvo che per ottenere la prestazione di un servizio di pubblica utilità. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già ottenuti. Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Concussione (Costringere o indurre il privato abusando della qualità o dei poteri del P.U. a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità)	Da 300 a 800 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., per la durata minima di un anno
Corruzione per un atto di ufficio (accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio)	Fino a 200 quote	Nessuna

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex art. 319 bis c.p. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene	Interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione (fatti di corruzione propria o impropria qualora la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico ufficiale o non sia prestata dal privato)	Fino a 200 quote per corruzione per un atto d'ufficio. Da 200 a 600 per atti contrari al dovere d'ufficio.	Solo per corruzione per atti contrari al dovere di ufficio: interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 del Decreto 9 aprile 2008 n. 81 (omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro ovvero mancata nomina del responsabile della sicurezza...)	1000 quote	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	Da 250 a 500 quote	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	Fino a 250 quote	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non superiore a sei mesi.
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). False comunicazioni sociali in danno delle società e dei creditori (art. 2622 c.c.) (Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo)	Da 200 a 300 quote per il 2621 c.c. Da 300 a 600 quote per il 2622 comma 1 c.c. (in danno dei soci o del pubblico) Da 400 a 800 quote per il 2622 comma 2 c.c. (in danno di soggetti diversi dai soci o dal pubblico)	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (Riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni che cagionino danni ai creditori)	Da 300 a 600 quote	Nessuna
Aggiotaggio (diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate, o altri artifici idonei)	Da 400 a 1000 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (diffusione di notizie false,	Da 400 a 800 quote	Nessuna

realizzazione di operazioni simulate, o altri artifici idonei)		
Ricettazione (Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da delitto)	Da 200 a 800 quote. Da 400 a 1000 quote in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non superiore ai due anni.
Riciclaggio (Trasferimento di beni provenienti da delitto od ostacolo della loro provenienza illecita)	Da 200 a 800 quote. Da 400 a 1000 quote in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o altre utilità provenienti da delitto)	Da 200 a 800 quote. Da 400 a 1000 quote in caso di reato presupposto per cui è prevista una pena superiore nel massimo a 5 anni	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Accesso abusivo a sistema informatico e telematico (accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico)	Da 100 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Distuggere, danneggiare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui)	Da 100 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dalla Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Distuggere, danneggiare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o altri enti pubblici)	Da 100 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Fino a 300 quote	Sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Naturalmente la legge prevede (art. 12) anche i casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta o limitata, ed in particolare si procede alla riduzione della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è inoltre ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a)** l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, l'art. 17 prevede poi che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a)** l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

b) D.Lgs. 81/08

La normativa in questione ha inquadrato in una ottica di sistema le disposizioni, contenute fino ad oggi in molteplici fonti, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori senza alcuna differenziazione di tipo formale.

In questa sede, come preannunciato, prenderemo in considerazione solo le novità introdotte in tema di sanzioni ed in particolare quelle che possono determinare gravi conseguenze di natura economica direttamente per l'ente in base allo schema previsto dal decreto 231 del 2001 (art. 300).

L'art. 300 del decreto 81/08, attraverso la modifica dell'art. 25 del decreto 231, disciplina i casi di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse **con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, secondo lo stesso schema già illustrato a proposito delle sanzioni stabilite dal decreto 231, e cioè:

Omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro ovvero mancata nomina del responsabile della sicurezza...).	Da 250 a 500 quote 1000 quote nel caso si tratti di violazione dell'art. 55 comma 2 del Decreto 9 aprile 2008 n. 81 e cioè industrie di particolari dimensioni (più di 50 dipendenti) o con lavorazioni particolarmente pericolose (es. bonifica di amianto, agenti cancerogeni ...)	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	Fino a 250 quote	L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non superiore a sei mesi.

c) D.Lgs. 152/06

Come sopra anticipato, anche il decreto 152 sull'ambiente prevede una fattispecie che coinvolge le persone giuridiche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per fatti compiuti dagli amministratori ed in particolare all'art. 192 (divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) è stabilito che *“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ...sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

Applicando poi l'art. 11 del decreto 231 a questa fattispecie, si avrà quindi che, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determinerà il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota sarà poi fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Come già detto, oltre a questa singola ipotesi di reato che prevede l'applicazione del sistema sanzionatorio delle quote, il Testo Unico sull'ambiente prevede tutta una serie di obblighi e adempimenti a carico delle imprese che con la loro attività possono determinare danni all'ambiente, come l'obbligo di bonifica dei siti inquinati ed il risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni provocati.

In questo ultimo caso le richieste di risarcimento possono senza alcun dubbio pesare notevolmente sui bilanci delle società basti pensare ai più importanti processi per reati ambientali svolti nell'ultimo decennio in Italia come quello di Porto Marghera, iniziato nel 1998 e conclusosi nel 2006, in cui in primo grado il Ministero dell'ambiente formulò una richiesta di risarcimento del danno all'ambiente per equivalente nei confronti delle industrie chimiche presenti nel polo industriale di 81.000 miliardi di vecchie lire a fronte di danni provocati a tutti i comparti ambientali e cioè acque, suoli e aria, circostanti il sito.

Tale richiesta non ebbe seguito in quanto il processo penale si concluse poi con una assoluzione.

Senza arrivare a casi così eclatanti si può comunque avere una idea della misura delle sanzioni inflitte alle aziende per questo tipo di danni attraverso l'analisi della giurisprudenza più recente che presenterà la collega Federica Brondoni nel prosieguo degli interventi.

3. Conclusioni

A questo punto è possibile tirare qualche somma sulle osservazioni appena svolte.

Abbiamo visto come il Decreto 231, e di conseguenza le norme che ad esso fanno rinvio, stabilisce una responsabilità amministrativa diretta delle persone giuridiche e che tale responsabilità è costituita da pene pecuniarie e misure interdittive che incidono in modo più o meno grave sul patrimonio delle imprese o degli enti.

Abbiamo inoltre visto come i criteri di commisurazione delle sanzioni oscillano tra un minimo ed un massimo sia in termini di quantità che di valore delle quote a seconda delle valutazioni operate dal giudice.

Abbiamo infine visto che è possibile evitare le sanzioni attraverso l'adozione di modelli organizzativi e documenti di valutazione dei rischi che siano **efficaci e completi**, ma che tali requisiti suscitano diversi dubbi all'interprete circa il loro contenuto e dunque circa i metodi da utilizzare al fine di ridurre il rischio di subire sanzioni economiche.

Alla luce di tutto questo, possiamo concludere che l'adozione dei modelli organizzativi è ormai una necessità per le società e che proprio perché a volte neppure la presenza dei modelli mette in concreto al sicuro gli enti dalle sanzioni, è necessario che i modelli siano anche efficaci.

In un contesto di serpeggiante incertezza circa il *modus operandi* delle imprese, ciò che è sicuro è che in assenza di modelli o in presenza di modelli non adeguati a prevenire gli illeciti, i costi sono decisamente rilevanti ed a conferma di ciò la collega Brondoni illustrerà alcuni esempi di applicazione delle norme sopra descritte.

La giurisprudenza nel territorio, Giudice Piera Bossi

Devo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno, ed in particolare il Dott. Basilio, per questo invito, perché credo che non solo gli imprenditori debbano valutare e gestire le disposizioni del D. Lvo 231/01 ma anche i giudici.

Ritengo, infatti, che esista anche per la categoria dei giudici, alla quale appartengo, quello che si potrebbe definire il “rischio 231” perché questo recente provvedimento, portato alla ribalta dalle ultime modifiche normative (e mi riferisco all'introduzione dell'art. 25 *septies*), ha incrementato o incrementerà notevolmente il lavoro giudiziario.

Quando ho letto la scaletta e il programma del convegno e ho saputo che era soltanto di 15 minuti il tempo messo a disposizione per l'intervento ho subito messo a fuoco l'enorme disparità tra il materiale che aveva a disposizione nel mio archivio e l'esiguità dello spazio per illustrarlo. Insomma un'impresa impossibile.

L'argomento è di scottante attualità: basta sfogliare i quotidiani dove si apprende che il Tribunale di Milano, ottava sezione civile, nel caso della vicenda Parmalat ha condannato al pagamento di 1.560.000 € la società di revisione Inter Audit, alla restituzione del capitale a quegli azionisti che avevano investito in Parmalat e che erano stati truffati dalle ben note vicende. Restituzione del capitale perché gli interessi erano già stati restituiti con azioni nuove Parmalat.

Questo sotto il profilo civilistico, in sede penale invece, durante lo stesso processo parallelo per la Parmalat, il PM aveva richiesto, poiché la società è imputata nel procedimento ex. D L.vo 231/01, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 300 mila euro e la confisca per 600 mila euro.

Ancora è datata 24.10.2008 la decisione quadro dell'Unione europea che impegna gli stati membri dell'Unione all'adozione di vari criteri, di varie misure, relative alla lotta contro la criminalità organizzata. E' sostanzialmente lo stesso schema legislativo che è stato adottato per introdurre nel nostro ordinamento il D. Lgs. 231/01. Ebbene all'art. 5 di questa decisione quadro è prevista la responsabilità delle persone giuridiche con un termine per il recepimento nell'ordinamento interno al 11 maggio 2010.

Quindi, i reati presupposti di cui avete sentito parlare che si sono nel tempo amplificati ed ampliati, sono destinati ad allargarsi ancora di più.

Il D. Lgs. 231/01 non compare in nessun titolo della relazione di questo incontro, ma credo che sia il vero e proprio ospite d'onore: perché è importante per le imprese? Avendo sentito prima le relazioni sui rischi derivanti dai titoli di responsabilità cui un'impresa può andare incontro, sulle sanzioni, in questo caso economiche, nei confronti dell'impresa, è facile intuirne l'importanza.

Ebbene questo tipo di responsabilità è una responsabilità che è stata introdotta “in sordina”, forse perché il titolo della legge che la introduceva ne disincentivava la lettura.

La legge n. 300 del 2000 era intitolata in questi termini: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

IL lettore si fermava alla terza riga e non giungeva alla famigerata delega al Governo.

Per sinteticità parliamo di responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi. L'introduzione di questo tipo di responsabilità ha rappresentato una svolta epocale nel nostro ordinamento giuridico ove, a differenza di altri ordinamenti europei, vigeva il già citato principio *societas delinquere non potest*.

Il legislatore nel recepire questa responsabilità amministrativa da reato degli enti ha fatto un passo dapprima timido nel senso che ha scelto di limitare i reati presupposto a poche categorie che, poi, sono state a poco a poco ampliate. Il legislatore ha stabilito una responsabilità, definita da alcuni penali da altri amministrativa.

Vi garantisco che sono stati spesi fiumi di inchiostro per definire la natura di questa responsabilità. Nella relazione di accompagnamento del 2001 il legislatore ha fatto una scelta un po' salomonica e ha definito tale responsabilità come né amministrativa né penale, ma un *tertium genus* che coglie le caratteristiche essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia. Allora l'ha definita responsabilità amministrativa da reato ed è indubbio che il reato presupposto che viene commesso da un dipendente o da un soggetto in posizione apicale sia il momento genetico della responsabilità.

L'importanza della definizione di natura della responsabilità deriva dal fatto che definire una responsabilità amministrativa ha tutta una serie di conseguenze a livello sostanziale ed a livello processuale, notevolissime, quindi non è una mera disquisizione dogmatica astratta.

Il legislatore però dopo aver stabilito la responsabilità amministrativa da reato ha creato un sottosistema normativo che non esiterei a definire il codice penale delle imprese o comunque il codice delle imprese, perché non è penale. Perché ha sostanzialmente riproposto una disciplina del tutto analoga al codice penale ed al codice di procedura penale per la responsabilità amministrativa stabilendo dei principi generali, il principio di legalità, come se fosse un codice penale, la successione delle leggi nel tempo, ha attribuito al giudice penale quella competenza per decidere sulla responsabilità amministrativa da reato.

E' evidente, dunque, che il lavoro dei giudici penali è aumentato nel senso che siamo stati chiamati ad accertare nel processo penale a carico dei soggetti che commettono un reato e che sono all'interno di una compagine sociale, di un ente collettivo, anche la responsabilità amministrativa, qualora il P.M. eserciti l'azione penale ex D. L.vo 231/01.

Allora, cosa deve fare il giudice penale e io cosa vi posso dire su questa responsabilità amministrativa da reato?

Vi posso dire qual è il compito del giudice di fronte all'accertamento di una responsabilità amministrativa da reato.

Molto sinteticamente la circostanza di mettere nel titolo di questo convegno e di sottolineare l'importanza di quelli che si definiscono i compliance programs, per un'azienda, è data da questo fatto: la responsabilità ex D. L.vo 231/01 si configura quando un dipendente o un amministratore commette reato nell'interesse o a vantaggio della società e quando è configurabile in capo alla società una sorta di colpa organizzativa, colpa che consiste nel non avere adottato quelle misure che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.

Come può evitare la responsabilità la società? Mostrando di aver adottato questi modelli. Ecco **l'importanza di questi modelli** : nel momento in cui l'imprenditore si

trova davanti al giudice penale, dimostra di aver adottato questi modelli organizzativi, va **esente da responsabilità**. Rimando alla lettura degli articoli 5 e 6 per il dettaglio degli elementi richiesti nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, che deve aver eluso fraudolentemente questi modelli e nel caso di soggetto sottoposto ove deve sussistere una violazione del dovere di vigilanza e controllo dei modelli medesimi. Questa è l'importanza dei modelli di organizzazione in questione.

Tant'è che nella delega di indagine il P.M. oltre a disporre l'acquisizione dei soliti dati documentali, una visura camerale, ..., dispone anche l'acquisizione dei modelli organizzativi e documenti di gestione del rischio rilevanti ex art. 30 D.Lsg.81/2008 , individuare l'organismo di vigilanza e identificarne i membri.

Leggendo un capo di imputazione ove è contestata la responsabilità ex D. L.vo 231/01: in questo caso un lavoratore aveva infilato un braccio in un macchinario e si era maciullato un braccio. Il capo di imputazione era ".....per non aver attuato modelli di organizzazione e gestione atti a prevenire reati della stessa specie di quelli accaduti rendeva possibile la commissione del reato". Si vede come l'elemento essenziale di accusa del PM (che è elemento di difesa per la società) di fronte a una responsabilità ex D L.vo 231/01 è dimostrare di aver fatto tutto il possibile e di aver adottato un modello di gestione e controllo.

Come devono essere i modelli ce lo ha indicato genericamente il legislatore negli articoli 5,6, e ha adottato una maggiore specificità nell'indicazione dei modelli adesso con il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro. L'art. 30 parla dei modelli di organizzazione e di gestione. E qui il legislatore ha fatto una precisazione: ha indicato specificamente quella che era una valutazione dei commentatori o dei giudici che interpretavano le norme. Cioè esordisce dicendo che il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere potere esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti deve essere **attuato efficacemente** assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi.

Entra in dettaglio, come potete leggere all'art. 30, di tutte le specifiche disposizioni. Al quinto comma dell'art. 30 dice: in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale, definiti conformemente alle linee guida Inail per un sistema di gestione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo e parti corrispondenti. Il legislatore ha introdotto una sorta di presunzione in virtù della quale l'adozione di questi modelli sarebbe una presunzione di idoneità alla gestione del rischio.

Io vi invito a un'estrema cautela nei confronti di queste presunzioni di idoneità, perché nell'applicazione concreta i giudici valutano l'idoneità **in concreto** del modello, cioè non basta che il modello sia un puro adempimento formale. Si prende il modello elaborato da Confindustria, lo si mette lì in un bel pacchetto, si prepara una circolare dell'azienda e si è a posto. No, non è così. Questo non basta per l'esonero di responsabilità. Occorre che il modello sia calibrato sulla specificità dell'attività aziendale, e che sia idoneo a prevenire questi rischi . Come si fa a dire se il modello è idoneo o meno perché questo è il punto nevralgico dell'accertamento giudiziale perché è fondamentale per stabilire la responsabilità

Le imprese si sono un po' indispettite , quelle chiamate davanti al banco del giudice penale, perché questa valutazione di idoneità è stata vista un po' come un'intrusione della magistratura nella gestione aziendale. In realtà non si entra nella gestione aziendale, ma la valutazione deve individuare e valutare la possibilità concreta in base alla prescrizione articolata del modello alla prevenzione dei reati specifici. E allora qual è il ragionamento che il giudice fa quando ha davanti tutte quelle carte che di solito le difese producono. Mi

ha colpito una frase che un cliente dello studio dell'avv. Tondo dice "ma cosa avrei dovuto fare per essere esente da responsabilità?" Questa domanda è la stessa domanda che i giudici si pongono nel momento in cui devono giudicare. Cioè si pongono quello che in termine più forbito si dice un giudizio prognostico ex ante attraverso una valutazione controfattuale sulla base delle cognizioni tecniche scientifiche e normative esistenti al momento della commissione del fatto. Questo significa che ci si deve portare con una valutazione che si dice ex ante cioè ci si deve portare prima dell'accadimento dell'incidente sul lavoro o comunque del reato e verificare se sulla base di quello che era lo scibile e di quello che era possibile fare e adottando questo, il reato non si sarebbe verificato o non si sarebbe verificato con quell'intensità, con quella gravità o in quel modo.

La domanda che ci si pone è questa: se si fosse fatto questo il reato si sarebbe verificato o no? E' ovvio che la valutazione debba essere ex ante e non ex post per la semplice ragione che se è stato commesso il reato allora tutti i modelli sono non idonei – perché se è stato commesso il reato vuole dire che i modelli organizzativi non erano idonei a prevenire il rischio .

Molto sinteticamente in sede di prime applicazioni la giurisprudenza ha affrontato i seguenti aspetti:

- la sede cautelare che è stata la sede privilegiata perché è la prima battuta d'esordio del procedimento penale. Quindi ci sono state tutta una serie di pronunce e di ordinanze del Gip, cioè dell'organo giudicante deputato all'applicazione delle misure cautelari soprattutto delle misure interdittiva, con le correlate pronunce della corte di cassazione una volta che il tribunale del riesame si era pronunciato e veniva presentato ricorso in cassazione;
- in sede di merito per gli imprenditori che hanno patteggiato e con almeno due problemi fondamentali: 1. la costituzione come parte civile nel procedimento contro l'ente - chi è stato danneggiato può entrare come parte nel processo per chiedere i soldi del risarcimento anche alla società? C'è chi dice sì e chi no. Il tribunale di Busto è per l'ammissibilità della costituzione di parte civile.
2. la nozione di profitto: la disposizione della confisca del profitto come sanzione. C'erano delle discussioni su cosa si intendesse come profitto, profitto al netto degli oneri sostenuti per commettere il reato o profitto lordo? Sono intervenute le sezioni unite recentissimamente sottolineando che la nozione di profitto è poliedrica, e che nella ricostruzione del profitto oggetto della confisca se non può farsi ricorso a parametri aziendalistici (quali quelli del profitto lordo e del profitto netto) non si può nemmeno dilatarla a dismisura non considerando gli esborsi sostenuti.

In sostanza il profitto del reato quale oggetto della confisca disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 D. L.vo 231/01 è rappresentato dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità economica eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente.

E mi devo fermare qui.

Meglio prevenire che curare. Una rete di protezione aziendale, Dott. Federica Brondoni

Governance

Adottare una politica di "Governance" all'interno di un'azienda significa implementare, in modo organico e strutturato, una "rete di protezione aziendale" a copertura di tutte le tipologie di rischio mettendo in atto idonei piani preventivi e correttivi, per scongiurare i casi di maggiore impatto sugli obiettivi aziendali.

Tali piani devono prevedere, oltre che il rispetto del Dlgs 231/2001 e della Legge 626/1994, un sistema di controllo interno, anche economico-finanziario e di funzionalità dei processi.

Qual è il rischio economico connesso alla mancata adozione di un sistema di **Governance**?

Vediamolo, in concreto, in relazione alle conseguenze economiche che possono derivare dalla infrazione del d.lgs. 231 e delle norme sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza sul lavoro, conseguenze che con l'adozione di una efficace Corporate Governance possono essere evitate o quantomeno fortemente limitate.

231

Iniziando dalle conseguenze dei reati connessi alla 231 deve innanzitutto evidenziarsi come molto spesso venga comminata la confisca dei beni o dei vantaggi economici che siano diretta conseguenza del reato.

E' il caso, notissimo, occorso ad Impregilo che, indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 collegato al delitto truffa relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti, con provvedimento del G.i.p. di Napoli del 26 giugno 07 è stata sottoposta ad un sequestro conservativo per l'importo di 750. milioni di euro, nonché alla misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Pur se stiamo parlando di una realtà aziendale di dimensioni grandi quale è Impregilo, è facilmente intuibile come una misura cautelare di tale portata economica e, non di meno, il divieto di contrarre con la P.A. possa rappresentare un danno di entità gravissima.

Come saprete Impregilo ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Cassazione e, a seguito di un iter processuale comunque durato quasi un anno, il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato il sequestro dei 750 milioni.

Tuttavia in dieci mesi dall'inizio della *bagarre* legale sui rifiuti di Napoli, Impregilo, oltre ad aver subito un danno di immagine incalcolabile vista la rilevanza mediatica dell'evento, ha perso 1,4 miliardi di euro di capitalizzazione, 90 milioni in termini di profitti e si è vista congelare risorse per 310 milioni di euro, che per una società di costruzioni sono essenziali per restare operativa e per prestare le fidejussioni necessarie a partecipare alle gare di appalto.

Invito gli imprenditori presenti questa sera a considerare l'impatto che un provvedimento di sequestro come quello subito da Impregilo può rappresentare, *mutatis mutandis*, se comminato alla propria azienda.

Oltre alla conseguenza economica della sanzione collegata all'infrazione commessa dalla società, l'eventuale commissione di un illecito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 può, almeno in astratto, costituire al contempo una fattispecie produttiva di illecito extracontrattuale di cui l'ente deve rispondere economicamente in sede civile per responsabilità diretta, in base al principio generale della preposizione che dal sistema del codice civile (art. 2049 c.c.) emerge quale criterio di imputazione del fatto illecito.

In sede civile, la società colpita dal provvedimento sanzionatorio può agire nei confronti dei propri amministratori per “inadeguata attività amministrativa” e per non aver adottato un adeguato modello organizzativo, come deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 13 febbraio 2008, n. 1774.

Per citare un altro esempio di misura interdittiva dell'attività di impresa, nel 2006 il G.I.P. di Napoli ha comminato nei confronti una piccola media impresa per la **lavorazione del legno**, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 231 in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la misura cautelare dell'interdizione dell'esercizio dell'attività per **quattro mesi**.

Quattro mesi di fermo per un'attività imprenditoriale medio piccola significa – di fatto – un danno economico irrimediabile.

Per comprendere la portata delle eventuali conseguenze economiche connesse alla violazione del dettato della 231, deve tenersi conto che ai fini dell'applicazione delle misure interdittive nei confronti di società di capitali, previste dall'art. 13 d.lg. 231/01, il requisito di cui all'art. 13, lett. a) (e cioè l'aver la società tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità), va inteso in senso ampio, come comprensivo non solo dell'utile netto dell'ente, ma anche dei **vantaggi economici, anche non immediati**, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito, come stabilito dalla Cassazione con sentenza del 23 giugno 2006, n. 32627.

La sentenza appena citata riguardava un caso di appalti di servizi di pulizia in favore delle A.S.L. ed il profitto che la società ha tratto dai reati commessi è stato determinato tenendo conto anche del vantaggio di posizione sul mercato che le società hanno acquisito facendo ricorso a condotte illecite, fino ad assumere un ruolo di sostanziale monopolio.

Come si vede, quindi, i margini entro cui far ricadere le fattispecie legate al profitto ricavato dal reato e, di conseguenza, della irrogazione di provvedimenti cautelari (sequestro di beni) o interdittivi sono molto ampi.

Danno ambientale

Venendo al danno ambientale, il principio sotteso alle decisioni giurisprudenziali è quello secondo cui “**chi inquina paga**”, in base al quale l'onere finanziario dell'inquinamento deve rimanere a carico del soggetto che lo ha generato.

Tale principio è stato cristallizzato dalla Corte di Giustizia Europea che anche recentemente, con sentenza n. 188 del 24 giugno 08, ha condannato Total France, venditore di idrocarburi e noleggiatrice della petroliera Erika, a risarcire, per svariate **centinaia di milioni di euro**, le località della costa francese toccate dalla marea di olio pesante riversatasi in mare in seguito al naufragio della petroliera stessa.

In particolare in questo caso l'impresa è stata condannata in quanto non ha adottato i provvedimenti diretti a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave.

Venendo a recenti realtà italiane, nel 2008 la Cassazione, per una ipotesi di imponente contaminazione del territorio e versamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, ha condannato una **società di smaltimento rifiuti napoletana** per il reato di **disastro** di cui all'art. 434 cod. pen. (Cassazione penale, 16 gennaio 2008, n. 9418).

Tuttavia i danni ambientali non si verificano solo in presenza di produzione di rifiuti o di immissione nell'ambiente di sostanze nocive, ma anche per **attività molto più familiari alla piccola e media impresa**.

Sempre nel 2008 la Cassazione (n. 10118 del 17.4.08) ha condannato definitivamente una **s.r.l. veneta**, per aver effettuato **escavazioni nell'alveo di un fiume** deturpando il paesaggio e l'ambiente naturale, con un risarcimento in favore del Ministero dell'Ambiente per un importo di € **180.milioni** a titolo di lesione del bene ambientale.

E' di tutta evidenza che per una s.r.l. o in generale per una piccola media impresa, la condanna ad un risarcimento del genere comporta la **chiusura dell'attività**.

E' capitato che la giurisprudenza di merito abbia emesso sentenze di condanna in favore degli enti locali per il risarcimento del danno da immagine e da lucro cessante per **diminuzione dei turisti** causato dalla deturpazione del paesaggio. Per fare un esempio attinente all'attività esercitata nel settore economico di uno dei nostri Relatori di questa sera, il Comune di S.Lucido ha agito avanti al Tribunale di Paola nei confronti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) in qualità di gestore della rete e delle infrastrutture ferroviarie, sostenendo che la condotta omissiva di quest'ultimo abbia contribuito all'**erosione della spiaggia** che si trovava adiacente alle rotaie ferroviarie (Tribunale Paola, 30 luglio 2007, Com. S. Lucido c. Soc. Rfi, Riv. giur. ambiente 2008, 1 176).

Il **TAR di Genova** ha invece condannato una **società di Sarzana** proprietaria di un'area utilizzata come deposito di cumuli di **fanghi inquinanti**, utilizzati per scopi industriali, a ridurre e rimuovere il danno provocato all'ambiente sulla scorta del principio secondo cui "il principio comunitario "chi inquina paga" imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè **imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della "cost-benefit analysis"**, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente" (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 aprile 2007 , n. 621).

Venendo a fattispecie geograficamente più vicine a noi, nel 2008, a distanza di 14 anni dall'inquinamento della falda acquifera, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il danno ambientale al **Comune di Limbiate**, prima sentenza di questo genere. L'ex Acna, ora **Edison**, è stata condannata a versare oltre circa **7 milioni e mezzo di euro** a titolo di risarcimento per **inquinamento colposo di acqua potabile**. La storica azienda chimica di Cesano Maderno riversò infatti per anni in un'area di **500mila metri quadrati** qualcosa come **100mila tonnellate di sostanze chimiche tossiche** che inquinarono il terreno e poi lentamente avvelenarono la falda acquifera di Limbiate con trielina, causando malattie e la morte di cento operai.

I processi penali per gli omicidi colposi non ebbero seguito a causa dell'intervenuta prescrizione, pur se le relative famiglie circa 15 anni fa ottennero (nei procedimenti civili) risarcimenti attorno ai **250 milioni di lire a testa**.

Infine, in questa rapidissima carrellata di ipotesi di conseguenze dannose a carico dell'impresa, non dimentichiamoci tutte le possibili ripercussioni legate alle **nuove tecnologie**, come ad esempio le richieste di risarcimento del danno da "elettrosmog" e da inquinamento acustico.

Sul punto il **Tribunale di Venezia**, con sentenza del 19 febbraio 08 ha condannato **Enel Distribuzione S.p.A.** al risarcimento del danno provocato dal **campo magnetico** sviluppato dalle linee elettriche non interrate, dichiarando tenuta la società convenuta al loro interrimento ed alla corresponsione di una somma pari ad € **8mila** in favore di ciascuno dei più di **80 danneggiati**, con un risarcimento complessivo superiore ad € **640.000,00**.

Venendo alla zona di Saronno, citiamo rapidamente l'episodio della **Promox** di Leggiuno, azienda che produce **disinfettanti chimici**, verificatosi a fine agosto 2008 allorquando sono **esplose due cisterne** contenenti materiale di scarto collegate a un reattore chimico. L'impianto era già andato distrutto a luglio per un'altra esplosione causata da surriscaldamento.

Al momento della seconda esplosione l'azienda era chiusa, ma un operaio addetto alla manutenzione è rimasto leggermente ferito.

I Carabinieri della compagnia di Luino hanno eseguito alcuni rilievi constatando che l'esplosione ha lanciato pezzi di metallo fino a 300 metri dall'azienda, nei giardini di alcune abitazioni.

Nessuna grave conseguenza, tuttavia è facilmente intuibile che da un fatto del genere poteva generarsi una situazione di danno, non solo ambientale, assolutamente grave.

Tale conseguenze senza dubbio potevano essere evitate, mediante l'adozione delle misure di sicurezza e di analisi e di prevenzione del rischio (tenuto anche conto che nel caso in esame il rischio, essendosi già verificato con la prima esplosione di luglio, era facilmente individuabile).

Infortuni sul lavoro

Infine, passando agli infortuni sul lavoro, ricordiamo che la **Lombardia** è la regione italiana con il **più alto numero di incidenti** sul lavoro con 155.450 denunce nel 2007 (dati forniti dal sito dell'Inail).

E' essenziale **investire nella sicurezza** a scopo preventivo, al fine di **evitare conseguenze dannose ben più gravi degli investimenti che la prevenzione richiede**.

Per dare una misura dell'incidenza economica della mancata adozione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro, basti pensare che il **costo sociale** nel nostro Paese calcolato dall'Inail nel 2007 per l'anno 2005 ammonta a circa il **3,21% del Prodotto Interno Lordo**, ovvero ad oltre **45 miliardi di euro**.

Da sottolineare come il problema non riguardi, come si potrebbe pensare, solo le realtà aziendali di una certa consistenza, posto che nell'industria e nei servizi **il 61% degli infortuni mortali avviene nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti**.

Nel **2006** si è verificato un incidente in **7 aziende su 100**, questo a livello nazionale, ovviamente la media sale se relativizzata a regioni, come la Lombardia, o a province, come quella di Varese per riferirci a Saronno, in cui la densità aziendale è nettamente superiore rispetto ad altre aree geografiche.

I casi di infortunio sul lavoro possono essere i più vari e le gravi conseguenze economiche a carico del datore di lavoro spesso **potrebbero essere evitate con l'adozione di misure precauzionali**.

Incombe sull'azienda, oltre all'**incriminazione penale** dei responsabili, l'onere economico del **risarcimento del danno alla persona** subito dal danneggiato o dell'eventuale danno subito dai **congiunti** in caso di decesso del lavoratore infortunato.

Ricordiamo il caso dell'incidente presso la **ThyssenKrupp**, dove nel dicembre 2007 persero la vita **7 operai**, in relazione al quale i PM della Procura di Torino hanno

contestato ai 5 manager incriminati il reato di **omicidio colposo** e all'Amministratore Delegato il reato, più grave ancora, di **omicidio volontario con dolo eventuale**.

La tesi dell'accusa è basata sul fatto che dalla documentazione sequestrata alla Thyssen emergono le prove del fatto che **i dirigenti fossero a conoscenza dei rischi**, ma che l'Amministratore Delegato avesse volontariamente deciso di **posticipare i lavori di adeguamento** della linea dove si è verificato l'incidente.

Quanto all'entità dei risarcimenti in favore dei congiunti delle vittime, ThyssenKrupp si è impegnata a versare complessivamente **12 milioni e 970.000 euro**.

Ora, in concreto, anche facendo le **dovute proporzioni** rispetto ad una realtà aziendale di una multinazionale come la Thyssen, non è affatto inusuale che affidandosi in maniera alquanto speranzosa al **calcolo delle probabilità** un imprenditore **rimandi** l'adozione di adeguate misure di sicurezza o semplicemente, per mancanza di tempo o di risorse da dedicare a questi aspetti, decida di **ignorare il problema**.

Oppure accade molto spesso che l'imprenditore si affidi al fatto che i propri lavoratori siano **lavoratori "esperti"** o alla possibilità di **patteggiare in sede penale**, circostanze che invece non escludono affatto l'obbligo al risarcimento del danno, come attestato dalle numerose sentenze emesse sul punto.

Gli infortuni sul lavoro si possono verificare non solo in caso di attività considerate "pericolose" (si tende sempre a pensare ai cantieri edili, alle aziende chimiche, ecc.) ma nella normalità di **svolgimento di qualsiasi attività**.

Alcuni esempi:

Sintomatico è l'esempio di un lavoratore, mandato dal proprio datore di lavoro proprio a frequentare un corso antincendio presso i Vigili del Fuoco, e caduto, nel vano per il discensore dei vigili del fuoco, cui si era avvicinato per curiosità, riportando lesioni.

Si pensi che nella sola **provincia di Varese** nel 2008 ci sono stati **8 incidenti mortali**.

A gennaio 2008 un dipendente di una **società di Legnano** operante nel **settore meccanico** è stato rinvenuto morto all'interno di una **conduttura in allestimento**.

Qual è la posizione della giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro.

- nell'agosto 2008 la Cassazione (n. 21590 del 13.8.08) ha rigettato il ricorso di una **società di Torino** che sosteneva di non essere responsabile in quanto il lavoratore infortunato era un **operaio specializzato** (quindi con le necessarie competenze) e che avesse ricevuto opportune istruzioni in merito al tipo di lavorazione da eseguire. A fronte di un riconoscimento di **invalidità del 100%** da parte dell'Inail, il datore di lavoro è stato condannato ad un risarcimento di **€ 480.555**;
- nell'aprile 2008 la **Corte d'Appello di Catanzaro** (n. 432 del 17.4.08), ha ritenuto che non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nemmeno il **comportamento negligente o imperito** del lavoratore infortunato;
- il mese scorso la Cassazione (n. 39888 del 23.10.08) ha stabilito che **il datore di lavoro è sempre responsabile se non vigila in modo "pressante" su un dipendente**

Conclusione

da tutto quanto detto finora emerge come la mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge non possa più comportare per l'impresa un **risparmio** oppure

maggiori ricavi, come fino a qualche anno fa l'imprenditore poteva opportunisticamente ritenere.

La realtà dei fatti dimostra come il **mancato investimento** nella individuazione e nella prevenzione dei rischi possa portare a costi, non solo in termini di uscite contabili a titolo di risarcimento, che possono **pregiudicare l'esistenza stessa dell'impresa**.

Infatti, ove l'azienda sia oggetto di un provvedimento - tra quelli illustrati prima dal Collega Alessandro Tondo - che ha per oggetto l'attività stessa dell'impresa, l'**aver risparmiato** i costi della prevenzione **perde qualsiasi logica**.

Non è difficile immaginare quale possa essere la sorte di una piccola media impresa se, a seguito di un provvedimento giudiziario, la sua attività debba rimanere sospesa per **sei mesi**: considerato che per lo meno i dipendenti, i fornitori e le imposte dovranno essere pagati in ogni caso, e che **in sei mesi il mercato ti può facilmente sottrarre i clienti**, l'azienda è a forte rischio di **chiusura definitiva**, o quanto meno di **perdita economica gravissima**.

La logica conseguenza di quanto appena detto è la necessaria apertura dell'imprenditore al concetto che **l'obiettivo non è più quello di non investire** nella sicurezza per avere meno costi, bensì deve essere quello di **investire bene nella sicurezza** perché i costi di tale investimento sono quelli che gli permetteranno, in caso si verifichi un evento negativo, di escluderne o quantomeno di limitarne le conseguenze e, in ultima analisi, di **SOPRAVVIVERE**.

La realtà è che, oggi come oggi, la conduzione di una azienda deve comprendere necessariamente nella sua attività anche lo **studio e l'adozione di misure preventive** efficaci nonché la **valutazione dei rischi**, sia in relazione agli infortuni sul lavoro sia in relazione alla complessa disciplina prevista dalla L. 231/01.

Tale attività potrà e dovrà, nel caso della PMI, essere **esternalizzata** affidandola a professionisti specializzati, sia per non caricare eccessivamente di competenze improprie e specialistiche il personale già presente in impresa ed adibito ad altre mansioni, sia perché la materia in oggetto è oggettivamente complessa ed in continua evoluzione.